



CITTÀ DI JESOLO



PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE

DI GIUNTA COMUNALE

N. 30 DEL 15/02/2022

ad oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA LEGGE REGIONALE VENETO 29 NOVEMBRE 2001, N. 35 DENOMINATO "ALDABRA". CONCESSIONE PROROGA AL TERMINE DI DIFFIDA AD ADEMPIERE.

Oggi quindici febbraio duemilaventidue, dalle ore 16:00 circa, presso la sede municipale, si è riunita la giunta comunale di Jesolo, con la presenza dei componenti che seguono:

		Presente
Valerio Zoggia	Sindaco	SI
Roberto Rugolotto	Vicesindaco	SI
Giovanni Battista Scaroni	Assessore	SI
Esterina Idra	Assessore	SI
Flavia Pastò	Assessore	SI
Alessandro Perazzolo	Assessore	SI

Presiede VALERIO ZOGGIA – sindaco.
Partecipa DANIELA GIACOMIN – segretario generale.

Il presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 2022/21 del 11/02/2022 ad oggetto: “ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA LEGGE REGIONALE VENETO 29 NOVEMBRE 2001, N. 35 DENOMINATO "ALDABRA". CONCESSIONE PROROGA AL TERMINE DI DIFFIDA AD ADEMPIERE.” e ritenutala meritevole di approvazione per le motivazioni ivi riportate.

VISTI gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile alla giunta comunale.

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.

CON voti palesi favorevoli unanimi.

DELIBERA

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione n. 2022/21 del 11/02/2022 ad oggetto: “ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA LEGGE REGIONALE VENETO 29 NOVEMBRE 2001, N. 35 DENOMINATO "ALDABRA". CONCESSIONE PROROGA AL TERMINE DI DIFFIDA AD ADEMPIERE.”, come qui sotto riportata, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di dare atto che tutti gli atti conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente delibera saranno posti in essere dal dirigente del settore lavori pubblici e urbanistica.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il comune di Jesolo è dotato di piano regolatore generale (PRG), approvato dalla giunta regionale veneta in data 04/08/1977 con delibera n. 3425, mentre la strumentazione urbanistica ora vigente per l'intero territorio risulta quella successivamente approvata con provvedimenti della giunta regionale n. 2652 del 04/08/2000, n. 1979 del 19/07/2002, n. 1145 del 18/04/2003 e n. 812 del 08/04/2008, con provvedimento di consiglio comunale n. 56 del 10/04/2007 e con gli ulteriori provvedimenti della giunta regionale n. 3313 del 03/11/2009 e n. 1334 dell' 11/05/2010;
- il piano di assetto del territorio (PAT) è stato approvato in conferenza dei servizi del 4 marzo 2020, ratificato con deliberazione della giunta regionale n. 368 del 24 marzo 2020 pubblicata sul B.U.R. n. 49 del 10 aprile 2020;
- il PRG, ai sensi dell'art. 48 comma 5 bis della L.R. 23.04.2004, n. 11, per le parti compatibili con il piano di assetto del territorio, è diventato piano degli interventi (PI);
- in data 03/02/2012, è stato sottoscritto tra la Regione Veneto, la Città Metropolitana di Venezia (allora provincia di Venezia), il Comune di Jesolo e la Società Cogetrev s.p.a. (Ditta attuatrice) un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 35 del 2001, avente ad oggetto la riqualificazione e valorizzazione di un tratto di spiaggia e di costa sito in Comune di Jesolo, località Pineta, interessante sia aree di proprietà della parte privata sia aree pubbliche;
- con delibera di giunta regionale n. 1723 del 26/09/2014 è stato istituito il collegio di vigilanza al fine di esercitare le competenze previste dal comma 7, art. 34 del D. Lgs 267/2000;
- in data 24/09/2018, prot. 66403, la Società Cogetrev s.r.l. in liquidazione e Fondo Geminus gestito da Numeria SGR Spa, d'ora innanzi Ditte attuatrici, hanno presentato istanza di modifica dell'accordo in oggetto;
- il collegio di vigilanza, nelle sedute effettuate nelle date 23/02/2017, 28/07/2017, 31/08/2017, 21/12/2017 e 27/03/2018, ha condiviso ed espresso parere favorevole all'atto di modifica dell'accordo in oggetto, nonché sul testo definitivo dell'Atto di Modifica ed Integrazione all'accordo originario con il promotore e sulle modalità procedurali per la modifica dell'accordo in oggetto;
- in data 13/08/2019, è stato sottoscritto tra la Regione Veneto, la Città Metropolitana di Venezia, il Comune di Jesolo e le Ditte attuatrici, l'Atto di Modifica ed Integrazione all'Accordo di Programma succitato, ai sensi

dell'art. 32 della legge regionale n. 35 del 2001, avente ad oggetto la riqualificazione e valorizzazione di un tratto di spiaggia e di costa sito in Comune di Jesolo, località Pineta, interessante sia aree di proprietà della parte privata sia aree pubbliche;

- l'art. 2 dell'Atto di Modifica ed Integrazione succitato pone precisi obblighi a carico della parte privata, relativi alla realizzazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico individuate alle lettere A), B) e C) del primo capoverso (2.1.), consistenti, in particolare, nel richiedere i titoli edilizi e paesaggistici e, comunque, le autorizzazioni richieste ex lege, avviare i lavori e collaudare le opere entro i perentori termini ivi indicati;

- l'art. 7, comma secondo, dell'Atto di Modifica e Integrazione succitato stabilisce altresì che *“la variante urbanistica decade nel caso Cogetrev non ottemperasse agli obblighi di cui all'articolo 2 entro i termini ivi indicati, previo invio da parte del Comune alla stessa Cogetrev di una diffida ad adempiere recante l'assegnazione di un termine di adempimento non inferiore a 60 (sessanta) giorni”*;

- in data 09/01/2020, in data 18/03/2020, in data 09/10/2020 e in data 14/10/2020 l'ufficio urbanistica ha sollecitato la realizzazione delle opere pubbliche previste, precisando che le stesse sono condizionate alla presentazione di un atto unilaterale d'obbligo nei confronti del comune di Jesolo, nel quale sono precisati gli impegni del promotore;

- in data 24/11/2020, prot. n. 79884, le ditte attuatrici, hanno presentato un atto unilaterale d'obbligo sottoscritto, come previsto dall'art. 2.1 dell'accordo succitato, nel quale si impegnano a richiedere i provvedimenti autorizzativi e a realizzare le opere previste nell'accordo sottoscritto secondo precisi termini temporali, prevedendo inoltre penali pecuniarie per eventuali ritardi rispetto alla tempistica sottoscritta nello stesso nonché nel cronoprogramma all'accordo.

DATO ATTO, inoltre, che:

- le Ditte attuatrici hanno presentato, in data 03/05/2021, quattro istanze di approvazione dei permessi di costruire per la realizzazione delle opere contenute nell'Accordo di Programma in oggetto, redatte dal progettista arch. Andrea Menegotto;

- le istanze succitate sono tuttavia risultate del tutto carenti dal punto di vista istruttorio, per cui l'ufficio urbanistica, in data 13/05/2021, ha richiesto atti integrativi ai sensi del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e ss.mm;

- non venivano più inoltrati, nei termini previsti, gli atti integrativi richiesti e che la documentazione trasmessa nel corso dell'anno 2021, allegata alle quattro istanze, era incompleta e comunque carente, come rilevato dall'ufficio Urbanistica, e, quindi, inidonea per una corretta istruzione del procedimento;

- in data 19/08/2021 e in data 20/08/2021 l'ufficio urbanistica ha sollecitato le integrazioni richieste e comunicato che, se non fossero state trasmesse le integrazioni richieste entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente le pratiche sarebbero state archiviate con la conseguente riapertura dei termini per l'applicazione delle penali previste dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;

- con deliberazione di giunta comunale n. 407 del 14/12/2021 è stato dato avvio al procedimento, previsto dall'art. 7 dell'accordo di programma sottoscritto, di diffida ad adempiere, entro il termine 60 gg decorrente dal ricevimento della diffida stessa, agli obblighi di cui all'art. 2 dell'Accordo di Modifica ed Integrazione;

- in data 22/12/2021, prot. n. 96286, è stata formalmente data comunicazione, alle ditte, di invito e di diffida ad adempiere entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) decorrente dal ricevimento della presente, a dar puntuale e regolare corso agli obblighi tutti assunti nell'art. 2, 2.1., lett. A), B) e C), del medesimo atto.

ATTESO che le ditte, a seguito della ricezione del formale invito e diffida di cui sopra, con comunicazione del 27/01/2022, prot. n. 5673, hanno confermato l'intenzione di procedere in tempi brevi sia all'avvio dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche, sia al deposito di una richiesta di variante edilizia al progetto concessionato, all'esito dell'ultima definizione progettuale, chiedendo contestualmente una proroga sino al 7 marzo 2022 del termine da ultimo assegnato con l'invito e diffida del 22 dicembre 2021.

PRESO ATTO della richiesta delle ditte, per quanto il protrarsi del periodo emergenziale e la proroga dello stato di emergenza non comporterebbero, né giustificerebbero, visto il tempo trascorso dalla sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ulteriori slittamenti dei termini contrattuali convenuti nell'Atto di Modifica ed Integrazione dell'Accordo di Programma, avuto, tuttavia, riguardo al preminente interesse pubblico finalizzato alla realizzazione delle opere pubbliche convenute nel citato Atto di Modifica e Integrazione dell'Accordo di Programma, opere, tra l'altro, di difesa marittima del tratto antistante o prossimo all'ambito territoriale già riqualificato col P.I.R.U.E.A. denominato “Merville”, si ritiene opportuno concedere, per una volta, la proroga richiesta.

RITENUTO, pertanto, di concedere la proroga richiesta, per una sola volta, ribadito il rilevante interesse

pubblico finalizzato alla realizzazione delle opere pubbliche convenute e le opere di difesa marittima del tratto antistante o prossimo all'ambito territoriale già riqualificato col P.I.R.U.E.A. denominato "Merville".

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.;

VISTO l'art. 34 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.;

VISTO l'art. 20 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e ss.mm.;

VISTO l'art. 32 della l.r. 29/11/2001, n. 35 e ss.mm.

PROPONE L'APPROVAZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
- 2) di concedere la proroga del termine assegnato con l'invito e diffida del 22 dicembre 2021, fissato al 20 febbraio 2022, sino alla data del 7 marzo 2022, dichiarando che il nuovo termine, quest'ultimo, non potrà essere oggetto di ulteriori proroghe;
- 3) di ribadire che la mancata ottemperanza ai predetti obblighi nel nuovo termine assegnato determinerà "ipso iure et ipso facto" la decadenza di tutte le varianti urbanistiche oggetto dell'Accordo di Programma;
- 4) di indicare l'unità organizzativa urbanistica e cartografico quale ufficio incaricato di espletare le procedure sopradescritte;
- 5) di comunicare la presente delibera ai sottoscrittori dell'Accordo di Programma e dell'Accordo di Modifica ed Integrazione;
- 6) di dichiarare, la presente, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 al fine di poter dare urgente avvio ai procedimenti succitati.

IL DIRIGENTE
Ing. Dimitri Bonora

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione palese favorevole unanime, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., data l'urgenza come motivata nella proposta di deliberazione.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

Il presidente
VALERIO ZOGGIA

Il segretario comunale
DANIELA GIACOMIN

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7.03.2005 n.82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Fanno parte integrante del fascicolo inerenti a questo atto amministrativo i seguenti documenti:

Nome file: TESTO PROPOSTA FIRMATO DIGITALMENTE

sha256: B06353798BADAEB489B13C0A82A4616DE6AD03EE605586F8565988D906BBA2FD

Nome file: ESPRESSIONE PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E FIRMA

sha256: 77E111C3057925AD98B2D10A343A80524922A50C2185649D23EE781310794509

Nome file: ESPRESSIONE PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E FIRMA

sha256: 0EDEB6E664879ED22A26D37F43B4616CCC40106274120F34E361C005699BD154